

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1010 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio GIUNTA, Antonio D'AMBROGIO, Gianni CAPPELLO e della società A.S.D. VALLE ELVO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio GIUNTA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Antonio D'AMBROGIO, allenatore UEFA B, all'epoca fatti tesserato per la società A.S.D. Valle Elvo in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, pur essendo tesserato per la predetta società con la qualifica di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026, consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse – in sua sostituzione – il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., nonostante il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione;

Gianni CAPPELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle Elvo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 39, comma 1, lett. Ea) e Ec), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Giunta Maurizio, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente a decorrere, quantomeno, dal 16.12.2025, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Valle Elvo militante nel Campionato di Prima Categoria del Comitato

Regionale Piemonte-Valle d'Aosta della L.N.D., sebbene il sig. Giunta fosse tesserato per la predetta compagine in qualità di dirigente accompagnatore e seppur sprovvisto dell'iscrizione al Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché della prescritta abilitazione, nonostante la presenza in organico del sig. D'Ambrogio Antonio, allenatore UEFA B, tesserato per la predetta società in qualità di allenatore in seconda, dal 20.10.2025, e di responsabile della prima squadra, dal 3.2.2026;

A.S.D. VALLE ELVO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cappello Gianni, Giunta Maurizio e D'Ambrogio Antonio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Maurizio GIUNTA,
 - Sig. Antonio D'AMBROGIO,
 - Sig. Gianni CAPPELLO,
 - Società A.S.D. VALLE ELVO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gianni CAPPELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Maurizio GIUNTA,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Antonio D'AMBROGIO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianni CAPPELLO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALLE ELVO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò